

91

(edg)

## EQUA ITALIA – LE TASSE SERVONO ALL'ITALIA, L'EQUITA' SERVE AL CITTADINO

I rapporti tra Agenzia delle Entrate quale ente accertatore, Equitalia quale agenzia di riscossione e cittadini sono regolati dallo Statuto del Contribuente Legge n. 212 del 2000 che fa obbligo di improntare i rapporti alla collaborazione e alla buona fede.

Il valore dello Statuto si apprezza soprattutto sul piano dei principi, per il recupero di valori costituzionali in passato spesso dimenticati in materia di diritto tributario.

Le Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha precisato che i principi dello Statuto, poiché costituiscono esplicitazioni di norme costituzionali, devono considerarsi "immanenti" nell'ordinamento e quindi applicabili anche ai casi anteriori all'entrata in vigore dello Statuto.

Così ad esempio a favore del contribuente è la norma di cui all'art. 7 della legge n. 212 del 2000 che impone all'amministrazione fiscale l'obbligo di motivare gli atti di imposizione, indicando gli elementi (di fatto e di diritto) posti a fondamento della pretesa (principio peraltro di ordine generale per ogni provvedimento amministrativo sancito dalla legge n. 241 del 1990 in materia di trasparenza e diritto di accesso agli atti amministrativi, art. 24 della Costituzione).

Qualche mese dopo l'approvazione dello Statuto del Contribuente, fu approvato il Codice deontologico dei concessionari e degli uffici di riscossione Decreto del Ministero delle Finanze n. 280 del 16.11.2000, con cui vengono definiti gli obblighi di correttezza cui gli stessi devono attenersi nella gestione delle procedure.

Nel Codice deontologico è espressamente sancito che i concessionari del servizio di riscossione devono ispirare il proprio comportamento ai doveri di lealtà, di correttezza e di diligenza.

In definitiva, qualora lo Statuto del Contribuente e il Codice deontologico fossero applicati correttamente in ogni sua parte, gli interessi contrapposti del fisco e del contribuente sarebbero posti sullo stesso piano. Cosa che, purtroppo, nella realtà, quasi mai avviene.

Va ricordato, infatti, che dal 1/10/2011 l'avviso di accertamento riguardante la riscossione di imposte diventa titolo esecutivo. Tutti gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1/10/2011 e relativi a tasse (imposte sui redditi, irap, iva) dovute per periodi di imposta dal 2007 in poi, avranno più "potere" ai fini delle attività di riscossione statale.

Essi saranno validi come strumenti su cui basare le azioni esecutive come il fermo amministrativo, l'ipoteca e il pignoramento, senza bisogno che venga, dopo di essi, notificata una cartella esattoriale.

Tecnicamente, essi acquistano "efficacia esecutiva" nel caso in cui non segua, entro 60 giorni, il pagamento da parte del contribuente oppure il ricorso, così come finora avveniva per la cartella esattoriale.

Inoltre se ci si intende opporre, nel valutare l'opportunità di instaurare un contenzioso tributario occorre, comunque, ponderare sia tempi che costi; infatti, la proposizione di un ricorso comporta, nella maggior parte dei casi, costi aggiuntivi rappresentati dall'obbligo di farsi assistere da un difensore e dal rischio, per chi perde, di essere condannato al pagamento delle spese.

Inoltre il ricorso richiede il versamento parziale, anche se provvisorio, delle somme richieste con l'atto impugnato (è previsto infatti il pagamento di un terzo delle somme richieste per poter iscriverne a ruolo il ricorso). Tale disposizione ostacola concretamente l'accesso alla giustizia e non è prevista in nessun'altro giudizio né civile, né amministrativo, né penale (se un cittadino viene accusato della commissione di un grave delitto per accedere alla giustizia non deve anticipare alcuna tassa proporzionata al valore del bene leso).

Solamente quando si giunge alla sentenza definitiva del processo tributario, e la stessa si pronunci a favore del contribuente, l'ufficio deve attivarsi entro 30 giorni dalla messa in mora mediante ufficiale giudiziario, per eseguire gli obblighi stabiliti dalla sentenza stessa. Se l'ufficio non ottempera a quanto stabilito, il contribuente deve presentare un ulteriore ricorso per chiedere l'esecuzione della sentenza (giudizio di ottemperanza).

Appare evidente la discrepanza di trattamento tra la posizione dello Stato e quella effettiva del contribuente che per potersi difendere deve innanzitutto anticipare cifre anche molto rilevanti (dato che la percentuale di versamento viene fatta sull'importo totale contestato dal fisco), sostenere le spese legali necessarie per rivolgersi comunque ad un Organo, quale le Commissioni Tributarie, che non può ritenersi avere i requisiti della terzietà.

Anche nel caso di sentenza definitiva che accerti la regolarità del comportamento del contribuente, lo stesso potrebbe essere addirittura costretto ad intentare un ulteriore ricorso per ottenere la restituzione di quanto versato inizialmente.

Il sistema è dunque fortemente orientato a impedire l'accesso alla Giustizia da parte del contribuente ostacolando di fatto il libero esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito e ciò in contrasto con i principi sanciti nello stesso codice del contribuente.

Lo stesso sistema attualmente in vigore, nella maggior parte dei casi, costringe di fatto il contribuente economicamente più debole, a prescindere dalla reale responsabilità, a transare con gli organi tributari corrispondendo sanzioni spesso non dovute o eccessive.

Per quanto riguarda la riscossione tributi di Equitalia la stessa può altresì avvenire mediante il pignoramento del conto corrente, rendendo nella sostanza impossibile poter disporre del proprio denaro. Essa potrà inoltre applicare pignoramenti verso terzi, applicare le ganasce fiscali sulle auto e i vani posseduti, ipoteche sugli immobili e segnalazione alla centrale rischi (seppur con il vincolo dei recenti limiti di valore previsti).

Senza considerare poi gli interessi di mora applicati dallo Stato che dopo un certo periodo di tempo arrivano all'11%: una cifra altissima, se consideriamo che la soglia di usura è al 14%.

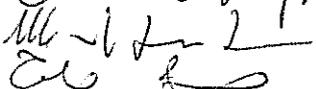
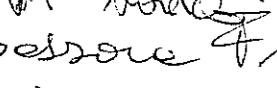
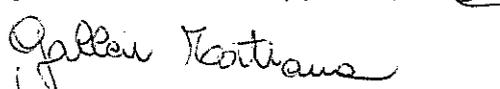
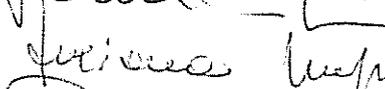
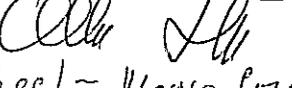
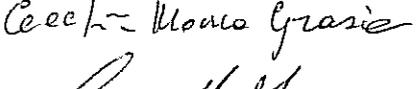
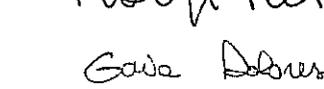
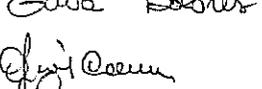
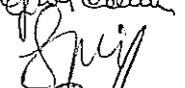
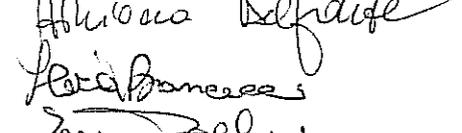
## PROPOSTE

In tal senso si ritiene opportuno che l'Associazione Cittadinanza Attiva si attivi con la formazione di uno specifico gruppo di lavoro-ambito di interesse, per approfondire queste tematiche particolarmente pregnanti nel contesto di crisi economica in cui il nostro Paese versa.

Si chiede che l'Associazione Cittadinanza Attiva s'impegno affinché la prevista fase della conciliazione preventiva diventi momento di concreta partecipazione e tutela del contribuente con l'assistenza delle associazioni rappresentative dei cittadini.

S'impegno altresì l'Associazione a elaborare e proporre nelle sedi competenti modifiche

legislative regolamentari atte a consentire la partecipazione delle Associazioni rappresentative dei cittadini contribuenti nel percorso di analisi e di giudizio dell'eventuale fondatezza delle contestazioni avanzate ed a rimuovere le evidenti disequaglianze sopra evidenziate.

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1) VACCHIANO ERICA        |    |
| 2) PIAZZOLA ANDREA        |    |
| 3) MICHELE MIRA           |     |
| 4) CARLINI SERGIO         |     |
| 5) HENTIL LUIGI GEREMIA   |     |
| 6) TONDO FRANCO           |     |
| 7) PER LORETTA            |     |
| 8) BAZZAZA FRANCA         |    |
| 9) GALLAI TATIANA         |   |
| 10) JANETTI FEDERICA      |   |
| 11) LUIGIA MAGRIN         |  |
| 12) VALTER TONDO          |   |
| 13) CLAUDIO PARUCH        |   |
| 14) CECCHINI MARIA GRAZIA |   |
| 15) CIARAZZI MARCO        |   |
| 16) MAURIZIO MERLO        |   |
| 17) GARA DOLORES          |   |
| 18) GIOL CARMEN           |  |
| 19) SPISA GIOVANNI        |  |
| 20) ANTONIO GIUDICSO      |  |
| 21) MAMELA MANTOVANI      |  |
| 22) ANTONIA BELFANTE      |  |
| 23) MARIA BRANCO          |  |
| 24) ENELCA PELLONATI      |  |
| 25) TONINO ALI:           |  |